



DELIBERAZIONE N° 1422  
SEDUTA DEL 10 NOV. 2015

PRESIDENZA

DIPARTIMENTO

**OGGETTO** Evento sismico del 26 ottobre 2012. Definizione, in attuazione dell'art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2015, dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse da destinare all'avvio del ripristino delle abitazioni principali, abituali e continuative, e delle attività economiche danneggiate e sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità.

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno

alle ore

14,30

nella sede dell'Ente,

10 NOV. 2015

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Aldo BERLINGUER Componente	X	
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Raffaele LIBERALI Componente		X

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,  
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 6 pagine compreso il frontespizio  
e di N° 1 allegati

**UFFICIO RAGIONERIA GENERALE**

Prenotazione di impegno N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Assunto impegno contabile N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Esercizio \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  per estratto

- VISTO** il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii;
- VISTA** la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii in materia di organizzazione amministrativa regionale;
- VISTA** la D.G.R. 13 gennaio 1998, n. 11 concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;
- VISTA** la D.G.R. 13 dicembre 2004, n. 2903 concernente l'iter relativo alle proposte di provvedimenti della Giunta Regionale e alle determinazioni dirigenziali;
- VISTA** la D.G.R. n. 539/2008 con la quale è stata approvata la "Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa";
- VISTA** la D.G.R. 19 febbraio 2014, n. 227 recante la nuova denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";
- VISTA** la D.G.R. 10 giugno 2014, n. 694 con la quale sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;
- VISTA** la Legge Regionale n. 34 del 6.09.2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTA** la D.G.R. 26 maggio 2015, n. 689 recante la ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree Istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale" – affidamento incarichi dirigenziali;
- VISTA** la D.G.R. 26 maggio 2015, n. 691 recante la ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree Istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale" – Modifiche alla D.G.R. n. 694/2014;
- VISTA** la D.G.R. 9 giugno 2015, n. 771 di rettifica delle DD.G.R. n. 689/2015 e 691/2015;
- VISTO** il decreto legislativo 31.03.1998 n. 112;
- VISTA** la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO** il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento rientra nelle competenze degli organi di direzione politica come precisato nella D.G.R.11/1998;
- VISTO** il decreto legislativo 31.03.1998, n. 112;
- VISTA** la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO** il decreto legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100
- VISTO** l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 6 febbraio 2013 lo stato di emergenza in ordine all'evento sismico che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza e la Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2013 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 7 aprile 2013;
- VISTA** l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 20 novembre 2012, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni delle province di Cosenza e Potenza" con cui, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il Prefetto di Potenza è stato nominato Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza conseguente l'evento sismico in rassegna che ha colpito i comuni di Rotonda, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Viggianello e San Severino Lucano;
- VISTA** l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 25 giugno 2013, n. 98, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, per consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

#### **PRESO ATTO**

che con la suddetta O.C.D.P.C n. 98/2013 la Regione Basilicata è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dell'evento sismico di cui in premessa;

che per tali finalità il dirigente pro tempore dell'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di scadenza dello stato di emergenza;

che per l'attuazione delle iniziative di cui alla citata O.C.D.P.C n. 98/2013, il dirigente pro tempore dell'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata provvede, fino al completamento degli interventi di cui al periodo precedente e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5741 aperta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 20 novembre 2012, n. 25, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima O.C.D.P.C. sulla G.U.R.I., prorogata fino al 30 giugno 2017 con Ordinanza del Capo Dipartimento n. 284 del 16 settembre 2015;

#### **CONSIDERATO**

che per l'espletamento delle iniziative di cui all'art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 98/2013 ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 1, senza nuovi maggiori oneri, il Dirigente dell'Ufficio Protezione Civile della Regione ha inteso avvalersi delle strutture organizzative della Regione Basilicata;

#### **VISTA**

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che:

- all'art. 1, comma 256, al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Basilicata e in Calabria, autorizza per le due regioni la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015 escludendo dal patto di stabilità per i pagamenti da effettuarsi per la regione Basilicata 1 milione di euro per l'anno 2014, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 0,8 milioni di euro per l'anno 2016;
- all'art. 1, comma 351, prevede che per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012, in Calabria e Basilicata, i contributi previsti dall'art. 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 sono estesi fino al 31 dicembre 2014, nel limite di 1 milione di euro;

#### **VISTO**

altresì, l'art. 7, comma 9-octies della legge 11 novembre 2014, n. 164 che all'art. 1, comma 256, della citata legge 147/2013 aggiunge i seguenti periodi :

- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all'individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalità di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse, che sono riversate nelle contabilità speciali di cui alle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella G.U. n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2 luglio 2013;
- Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 351, finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale è stata oggetto dell'ordinanza di sgombero;

#### **VISTO**

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015 recante "la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, commi 256 e 351 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come integrati dall'art. 7, comma 9-octies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" con il quale si ripartiscono le risorse citate tra la Regione Calabria e la Regione Basilicata per l'anno 2014 e 2015, di cui €. 4.637,872,00 per la Regione Basilicata al netto dei tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica (comma 256), e si stabilisce che tali risorse possono essere destinate anche agli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo, e di €. 333.300,00 per l'autonoma sistemazione (comma 351);

- DATO ATTO** che il citato D.P.C.M. non destina in maniera puntuale le risorse assegnate ai sensi del comma 256 della citata legge 147/2013 e che pertanto, data la loro esiguità in relazione ai fabbisogni già espressi dalle Regioni nel corso di precedenti incontri con il DPC per il completamento della ricostruzione, risulta necessario definire congiuntamente con la Regione Calabria le priorità di intervento;
- RITENUTO** quindi di dover dettare criteri uniformi per disciplinare le modalità di utilizzo delle limitate risorse messe a disposizione dal citato Decreto in relazione alle pressanti esigenze di rientro delle famiglie sgomberate e non ancora rientrate e, conseguentemente, di stabilire congiuntamente di destinare le risorse assegnate per il ripristino delle abitazioni principali, abituali e continuative alla data del sisma e delle attività economiche danneggiate e sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;
- VISTO** il Documento, che definisce, in attuazione dell'art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2015, soggetti attuatori, criteri e modalità di utilizzo delle risorse, nonché le procedure per l'attuazione degli interventi, le modalità di liquidazione della spesa e la documentazione di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, riportato in allegato per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DATO ATTO** che le risorse stanziare per la Regione Basilicata (€ 2.318.250,00 per l'anno 2014 e di € 2.319.622,00 per l'anno 2015) risultano limitate e che le stesse come peraltro richiesto dai Sindaci dei Comuni interessati debbano essere destinate prioritariamente al ripristino delle abitazioni principali, abituali e continuative, e dei locali ad attività economiche, danneggiate e sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento sismico in argomento, per consentire il più immediato rientro delle famiglie nelle proprie abitazioni nonché la ripresa delle attività economiche;
- RITENUTO** altresì, di dover individuare i Sindaci dei Comuni di **Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Rotonda, San Severino Lucano e Viggianello** quale soggetti incaricati dell'erogazione dei benefici per l'autonoma sistemazione delle famiglie sgomberate ai soggetti aventi titolo;
- ACCERTATO** che le risorse di cui alla citata legge 147/2013, secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 9-octies, della legge 27 dicembre, n. 164, saranno riversate sulla Contabilità Speciale n. 5741 intestata "D.P.T.U.PR.CI.BAS. 25-12 E 98-13";

**Tutto ciò premesso, visto e considerato**

**Su proposta del PRESIDENTE e ad unanimità di voti**

#### DELIBERA

1. Di destinare le risorse di cui all'art. 1, comma 256, della legge 147/2013 come integrata dall'art. 7, comma 9-octies della legge 164/2014, all'avvio del ripristino delle abitazioni principali, abituali e continuative e alle attività economiche, danneggiate dall'evento sismico del 26 ottobre 2012 e sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità e per le quali sia rinvenibile il nesso di causalità con l'evento sismico del 26 ottobre 2012 .
2. Di approvare il Documento, definito congiuntamente con la Regione Calabria in attuazione dell'art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2015, circa "criteri e modalità di utilizzo delle risorse da destinare al ripristino delle abitazioni principali, abituali e continuative, e delle attività economiche, danneggiate e sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità", predisposto dagli Uffici di Protezione Civile delle Regioni Basilicata e Calabria e sottoscritto dai Responsabili delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della regione nel coordinamento degli interventi individuati dalle OO.C.D.P.C n. 82/2013 e n. 98/2013, riportato in **Allegato** per costituire parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
3. Di individuare quali soggetti attuatori degli interventi da realizzare sugli edifici, secondo le modalità stabilite nel suddetto "Documento", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nei quali sono ubicate le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, abituali e continuative, e le attività economiche danneggiate dall'evento sismico in argomento e sgomberate, i Sindaci dei Comuni di **Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Rotonda, San Severino Lucano e Viggianello**;

4. Di individuare i Sindaci dei Comuni di **Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Rotonda, San Severino Lucano e Viggianello** quali soggetti incaricati dell'erogazione dei benefici per l'autonoma sistemazione delle famiglie sgomberate ai soggetti aventi titolo.
5. Di stabilire che per i nuclei familiari residenti evacuati si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, comma 1, dell'O.C.D.P.C. 20 novembre 2012, n. 25 nel limite delle risorse stanziato dall'art. 1, comma 351, della legge 147/2013. Le stesse saranno trasferite, a seguito di puntuale quantificazione, ai Comuni interessati, con successivo provvedimento dirigenziale.
6. I Comuni provvederanno alla individuazione degli edifici e redazione dei progetti secondo le modalità previste nel citato "Documento" e relazioneranno, con cadenza semestrale, al dirigente dell'Ufficio Protezione Civile sullo stato di attuazione degli interventi, aggiornando eventualmente i relativi cronoprogrammi.
7. Di stabilire, inoltre, che:
  - a) al riparto delle risorse ai soggetti attuatori si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale a seguito della determinazione dei fabbisogni secondo le modalità previste nell'allegato "Documento"
  - b) le eventuali economie derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori rientreranno nella disponibilità del dirigente dell'Ufficio Protezione Civile quale Responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della regione nel coordinamento degli interventi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 7, dell'O.C.D.P.C. 98/2013;
  - c) i soggetti attuatori degli interventi di cui trattasi sono tenuti all'attuazione del presente provvedimento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi, sono da intendersi a carico dei medesimi soggetti attuatori;
  - d) qualora dovessero residuare risorse a seguito della redazione dei progetti ovvero da economie rivenienti dai ribassi d'asta le modalità di utilizzo saranno definite, d'intesa con la regione Calabria e con il Dipartimento della Protezione civile, ovvero che qualora a seguito della redazione dei progetti le risorse dovessero risultare insufficienti le stesse saranno ripartite in proporzione ai fabbisogni.
8. Di stabilire, infine, di avvalersi dell'Ufficio Regionale di Protezione quale struttura incaricata di predisporre gli atti di competenza del dirigente dell'Ufficio Protezione Civile e di supportare lo stesso in tutte le attività connesse al provvedimento in oggetto. Di avvalersi dell'Ufficio Ragioneria e Fiscalità Regionale del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale per gli adempimenti connessi alla predisposizione e riscontro contabile degli ordinativi di pagamento a valere sulla contabilità speciale ed alla rendicontazione alla Ragioneria Generale dello Stato.
9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento sono posti a carico delle risorse individuate dalla legge 147/2013 (art. 1, comma 256 e comma 351) già parzialmente trasferite sulla contabilità speciale n. 5741 intestata "D.PT.U.PR.CI. BAS. 25-12 E 98-13" – aperta presso la Banca d'Italia- Tesoreria dello Stato – Sezione di Potenza.
10. Di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Rotonda, San Severino Lucano e Viggianello quali soggetti attuatori degli interventi, all'ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità regionale e al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo stesso è pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale della Regione nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ISTRUTTORE

  
(geom. Antonio CONTRISTANO)



IL RESPONSABILE P.O.

  
(Arch. Anna Maria CEDDIA)

IL DIRIGENTE

  
(Ing. Giovanni DE COSTANZO)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

**Definizione, in attuazione dell'art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2015, dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse da destinare all'avvio del ripristino delle abitazioni principali, abituali e continuative, e delle attività economiche danneggiate e sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità.**

**PREMESSO che**

- Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 è stato dichiarato fino al 6 febbraio 2013 lo stato di emergenza in ordine all'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza, prorogato fino al 7 aprile 2013 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2013;
- Con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 20 novembre 2012, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni delle province di Cosenza e Potenza", ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i Prefetti di Potenza e di Cosenza sono stati nominati Commissari Delegati per il superamento dell'emergenza conseguente l'evento sismico in rassegna che ha colpito i comuni di Rotonda, Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore, San Severino Lucano e Viggianello nella Provincia di Potenza ed i Comuni di Mormanno, Laino Borgo e Laino Castello, Morano Calabro e Papisidero nella provincia di Cosenza;
- Con Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile 24 maggio 2013, n. 82, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013, e 25 giugno 2013, n. 98, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, adottate ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, le Regioni Calabria e Basilicata sono state individuate quali amministrazioni competenti al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dell'evento sismico in argomento;
- Per le finalità suddette il dirigente dell'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata e il Capo Settore Regionale di Protezione Civile della Regione Calabria sono stati individuati quali responsabili delle iniziative finalizzate al definitivo subentro delle medesime regioni nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di scadenza dello Stato di Emergenza;
- Per l'attuazione delle iniziative di cui alle citate OO.C.D.P.C n. 82/2013 e n. 98/2013, il dirigente del Settore Regionale di Protezione Civile della Calabria e il dirigente dell'Ufficio Protezione Civile della Basilicata provvedono, fino al completamento degli interventi di cui al periodo precedente e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali n. 5732 e n. 5741 aperte ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 20 novembre 2012, n. 25, che sono state agli stessi intestate per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione delle medesime OO.C.D.P.C. sulla G.U.R.I., salvo proroghe da disporsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

**CONSIDERATO** che la legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- all'art. 1, comma 256, al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Basilicata e in Calabria, autorizza per le due regioni la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015 escludendo dal patto di stabilità per i pagamenti da effettuarsi:
  - a) per la regione Basilicata 1 milione di euro per l'anno 2014, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 0,8 milioni di euro per l'anno 2016;
  - b) per la regione Calabria 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1,7 milioni di euro per l'anno 2016;
- all'art. 1, comma 351, per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012, in Calabria e Basilicata, prevede l'estensione dei contributi previsti dall'art. 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 fino al 31 dicembre 2014, nel limite di 1 milione di euro;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'art. 7, comma 9-octies della legge 11 novembre 2014, n. 164 che all'art. 1, comma 256, della citata legge 147/2013 aggiunge i seguenti periodi:

- *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all'individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalità di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse, che sono riversate nelle contabilità speciali di cui alle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella G.U. n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2 luglio 2013;*
- *Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale è stata oggetto dell'ordinanza di sgombero di cui al comma 351;*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 Aprile 2015 recante "ripartizione delle risorse, di cui all'art. 1, commi 256 e 351 della legge 27 dicembre, n. 147, come integrati dall'art 7, comma 9-octies, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" con il quale si ripartiscono le risorse citate tra la Regione Calabria e la Regione Basilicata per l'anno 2014 e 2015 e si stabilisce che tali risorse possono essere destinate anche agli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo;

**DATO ATTO** che il citato D.P.C.M. non destina in maniera puntuale le risorse assegnate e che pertanto, data la loro esiguità in relazione ai fabbisogni già espressi dalle Regioni nel corso di precedenti incontri con il DPC per il completamento della ricostruzione, risulta necessario definire congiuntamente delle priorità di intervento;

**RITENUTO** quindi di dover dettare criteri uniformi per disciplinare le modalità di utilizzo delle limitate risorse messe a disposizione dal citato Decreto in relazione alle pressanti esigenze di rientro delle famiglie sgomberate e non ancora rientrate e, conseguentemente, di stabilire congiuntamente di destinare le risorse assegnate per il ripristino delle abitazioni principali, abituali e continuative alla data del sisma e delle attività economiche danneggiate e sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

**Tutto ciò premesso e considerato,**

**le Regioni Basilicata e Calabria congiuntamente stabiliscono quanto segue:**

### **Art. 1**

#### **Destinazione delle risorse**

1. Al fine di consentire il rientro delle famiglie sgomberate nelle abitazioni danneggiate dall'evento sismico del 26 ottobre 2012 nonché la riapertura delle attività economiche nei centri urbani, le risorse stanziata dalla legge 147/2013 sono destinate alla riparazione delle abitazioni principali, abituali e continuative alla data del sisma del 26 ottobre 2012 e dei locali adibiti ad attività economiche che siano stati oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale o parziale, per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento in narrativa e sia stata redatta la scheda AeDES di rilevamento del danno.
2. Le risorse stanziata dalla legge 147/2013 sono destinate, altresì, a titolo di rimborso per le spese sostenute e documentate, ai proprietari che hanno provveduto a propria cura e spese alla riparazione di immobili, adibiti ed utilizzati alla data del sisma del 26 ottobre 2012 quali abitazioni principali, abituali e continuative ovvero ad attività economiche attive, finalizzata al rientro degli stessi nelle abitazioni ovvero alla riapertura delle attività economiche.
3. Le spese ammissibili a rimborso riguardano gli interventi di cui al successivo articolo 2; in tal caso va presentata specifica istanza su apposita modulistica, predisposta di concerto tra i Responsabili delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della regione nel coordinamento degli interventi individuati dalle OO.C.D.P.C n. 82/2013 e n. 98/2013, unitamente al progetto di riparazione approvato e alla documentazione comprovante la spesa; le stesse devono essere relative ad immobili oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale o parziale, per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento in narrativa e sia stata redatta la scheda AeDES di rilevamento del danno; dette spese devono essere dimostrate attraverso documenti fiscali e contabili certi ed aver consentito il rientro degli occupanti nell'unità immobiliare oggetto degli interventi.

### **Art. 2**

#### **Interventi ammissibili**

1. Sono ammissibili gli interventi di riparazione delle unità immobiliari e delle parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile, degli edifici in cui è presente almeno un'unità immobiliare destinata ed utilizzata ad abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma ovvero di almeno una attività economica attiva alla data del sisma. Sono altresì ammissibili gli interventi locali di cui al punto 8.4 "Riparazione o intervento locale" delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. del 14 gennaio 2008, così come definiti al punto C.8.4.3 nella Circolare 617/2009 delle NTC2008, finalizzati all'eliminazione delle carenze strutturali evidenti nonché le opere di finitura strettamente connesse ai predetti interventi.

2. La progettazione e l'esecuzione degli interventi da realizzare dovranno essere effettuate in ottemperanza a quanto previsto dalle citate Norme Tecniche e Circolare 617 dello stesso Ministero del 2 febbraio 2009.
3. I costi per le finiture connesse agli interventi strutturali di cui al precedente punto 1 sono ammissibili esclusivamente nelle unità immobiliari destinate ad abitazione principale alla data del sisma o ad attività economica attiva alla predetta data; dette finiture, realizzate con le caratteristiche tipiche dell'edilizia economica e popolare, in caso di unità immobiliari di grandi dimensioni, saranno realizzate soltanto in quella parte dell'abitazione rappresentante una unità minima abitativa di sufficiente fruizione della stessa, in relazione al numero di occupanti, e con riferimento ai limiti di cui alle vigenti leggi sull'edilizia economica e popolare<sup>1</sup> maggiorati del 20%.
4. Per edificio (che può essere formato da una o più unità immobiliari) si intende l'unità strutturale caratterizzata da continuità dalle fondazioni alla copertura per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi quali: fabbricati costruiti in epoche diverse, fabbricati costruiti con materiali diversi, fabbricati con solai posti a quota diversa e fabbricati aderenti solo in minima parte.
5. In presenza di edifici/unità strutturali facenti parte di un aggregato edilizio i progetti dovranno tener conto di quanto disposto dalle Norme Tecniche per le costruzioni approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. del 14 gennaio 2008 e dalla Circolare dello stesso Ministero del 2 febbraio 2009 ed in particolare delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità agli edifici adiacenti. A tal fine dovranno essere valutati gli effetti causati da spinte non contrastate di orizzontamenti sfalsati in quota sulle pareti in comune con gli edifici adiacenti, meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, edifici adiacenti di diversa altezza; più edifici contigui che comprendono unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività economica totalmente inagibili, devono essere oggetto di un unico progetto ed intervento unitario.
6. In caso di inagibilità parziali, l'intervento da realizzare dovrà mirare esclusivamente al recupero dei singoli ambienti inagibili; detto principio vale anche nel caso di abitazioni recuperate parzialmente con l'esecuzione di interventi successivi al sisma.
7. Tutti gli interventi dovranno essere, ove possibile, complementari a eventuali interventi di messa in sicurezza aventi carattere definitivo effettuati nell'ambito dei piani degli interventi urgenti disposti dai Commissari Delegati o dalle Regioni, evitando sovrapposizioni di lavorazioni e/o presidi di sicurezza di qualsiasi genere.

### **Art. 3**

#### **Soggetti attuatori**

1. Sono individuati soggetti attuatori degli interventi i Sindaci dei comuni nei quali sono ubicati gli edifici oggetto degli interventi.
2. I soggetti attuatori, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione del presente documento, predispongono per ciascuno degli edifici sui quali realizzare gli interventi per le finalità di cui all'art. 1, nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 4, una scheda edificio, predisposta di concerto tra i Responsabili delle iniziative finalizzate al definitivo

---

<sup>1</sup> per la Regione Basilicata: lettera c) c1) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 18 dicembre 2007 n. 24;  
per la Regione Calabria: comma 1 dell'art. 4 della L.R. 25 Novembre 1996 n. 32

subentro della regione nel coordinamento degli interventi individuati dalle OO.C.D.P.C n. 82/2013 e n. 98/2013. Gli stessi Soggetti attuatori sottopongono l'elenco degli edifici, corredato dalle relative schede, ai suddetti Responsabili per la ripartizione delle risorse disponibili.

3. I soggetti attuatori entro il termine di 90 giorni dalla data approvazione del riparto delle risorse, predispongono ed inviano ai Responsabili delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della regione nel coordinamento degli interventi individuati dalle OO.C.D.P.C n. 82/2013 e n. 98/2013, unitamente ai provvedimenti di approvazione dei progetti, i cronoprogrammi degli interventi sugli edifici analiticamente riportati negli elenchi di cui al precedente comma 2.
4. I provvedimenti di approvazione dei progetti dovranno essere corredati da una relazione contenente, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio oggetto dell'intervento, con riferimento alla data del sisma:
  - a) la scheda AeDES compilata a seguito del sisma;
  - b) l'importo complessivo del computo metrico estimativo dei lavori di ripristino ripartito per interventi relativi alle strutture portanti e alle finiture strettamente connesse ove ammissibili, l'importo delle spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale e l'I.V.A.;
  - c) gli estremi e le categorie catastali per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio, con riferimento alla data del sisma;
  - d) la superficie netta dell'unità immobiliare e delle relative pertinenze interne nonché della quota parte delle superfici comuni;
  - e) la destinazione d'uso di ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio, con riferimento alla data del sisma;
  - f) il numero, la natura e la data dell'ordinanza sindacale ( e delle eventuali successive ordinanze integrative o modificative) e se la stessa preveda una inagibilità totale, ancorché temporanea, dell'unità immobiliare;
  - g) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
  - h) l'eventuale nominativo degli affittuari residenti e gli estremi del contratto di affitto, ovvero di comodato d'uso;
  - i) il numero dei componenti del nucleo familiare sgomberato;
  - j) l'eventuale presenza nel nucleo familiare soggetti portatori di handicap, di disabili con invalidità accertata non inferiore al 67% e di ultrasessantacinquenni;
  - k) il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico;
  - l) la descrizione del danno, anche mediante quanto riportato nella scheda AeDES più recente riguardante l'edificio, e la descrizione degli interventi che sono necessari per rimuovere lo stato di inagibilità dell'edificio certificato nell'ordinanza sindacale;
  - m) una esauriente documentazione fotografica del danno subito dall'edificio;
  - n) una descrizione delle carenze strutturali evidenti di cui al comma 1 dell'art.2.
5. Per tutte le attività tecnico – amministrative connesse all'attuazione degli interventi sugli edifici di cui ai precedenti punti 2 e 3, i soggetti attuatori dovranno avvalersi, di norma, delle strutture

pubbliche secondo quanto stabilito dagli articoli 90, 91 e 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. L'affidamento all'esterno delle attività tecniche è ammesso nei casi di motivate carenze in organico; in tal caso le spese tecniche complessive sono ammesse sino ad un massimo del 10% dell'importo dei lavori a base d'asta, ivi compresi gli incentivi per i tecnici comunali ed eventuali oneri aggiuntivi.
7. I soggetti attuatori degli interventi di cui trattasi sono tenuti all'attuazione del presente provvedimento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi, sono da intendersi a carico dei medesimi soggetti attuatori.

#### **Art. 4**

##### **Selezione degli immobili sui quali realizzare gli interventi**

1. Per abitazione a titolo principale, abituale e continuativa alla data del sisma si intende quella ove, alla data dell'evento sismico, risiedeva anagraficamente e stabilmente il proprietario, l'usufruttuario o il titolare dei diritti reali di godimento.
2. Per locali adibiti ad attività economiche si intendono quei locali stabilmente utilizzati per lo svolgimento di attività economiche operanti alla data del sisma.
3. Nel caso di edificio comprendente anche unità immobiliari aventi destinazione diversa dalle abitazioni principali, abituali e continuative e dalle attività economiche attive alla data del sisma; in tali unità immobiliari gli interventi sono limitati alla sola riparazione ed eventuale rafforzamento delle strutture e delle parti comuni.
4. Le opere da finanziare dovranno riguardare esclusivamente l'edificio interessato con esclusione dal computo degli elementi accessori esterni all'edificio stesso anche se ad esso pertinenti quali rimesse, cantine, autorimesse, ecc.
5. Gli immobili oggetto di interventi edilizi totalmente/parzialmente abusivi senza che sia intervenuta sanatoria non potranno essere oggetto di interventi previsti con le risorse disciplinate con il presente documento.

#### **Art. 5**

##### **Obblighi a carico dei proprietari degli immobili oggetto di intervento**

1. Per le unità immobiliari riparate con le risorse previste dal presente documento non è consentito il cambiamento di destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di ripristino a pena di restituzione da parte del proprietario dell'immobile delle risorse utilizzate per la riparazione dell'immobile maggiorate degli interessi legali.
2. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi da parenti ed affini fino al quarto grado ovvero prima dei due anni dalla ultimazione nel caso di unità immobiliari affittate è tenuto alla restituzione delle somme utilizzate per la riparazione dell'immobile maggiorate degli interessi legali.

3. In pendenza dell'esecuzione dei lavori restano sospesi i contratti di locazione in essere alla data del sisma che riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l'ultimazione dei lavori e rimangono inalterati per i successivi due anni.
4. Il proprietario, durante le varie fasi del procedimento, dovrà rilasciare apposite dichiarazioni, su apposita modulistica che sarà predisposta a cura dei Soggetti Attuatori, con le quali lo stesso autorizza ad accedere e ad operare sull'immobile, dichiara di aver preso visione del progetto e di dividerne gli interventi ivi previsti ed accetta i lavori al termine degli stessi rilasciandone ampia liberatoria finale.

## **Art. 6**

### **Modalità di erogazione della spesa**

1. L'erogazione ai soggetti attuatori delle somme effettivamente spese per gli interventi da realizzare sarà effettuata dietro presentazione delle fatture debitamente vistate dal responsabile del procedimento e dei provvedimenti di approvazione degli atti tecnici relativi ad ogni fase, con le seguenti modalità:
  - Il 90% sarà liquidato sulla base di apposite attestazioni del responsabile del procedimento relative agli Stati di avanzamento dei Lavori. Le spese tecniche potranno essere liquidate unitamente ai S.A.L. fino alla concorrenza del 60%;
  - Il 10%, relativamente ai lavori e alle altre spese previste tra le somme a disposizione dell'Amministrazione tra cui il restante 40% di spese tecniche in caso di affidamento di incarico all'esterno, sarà corrisposto ad avvenuta presentazione del certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite, o in alternativa ove previsto dalle vigenti normative in materia, dell'avvenuto collaudo tecnico – amministrativo, con certificazione della raggiunta piena rimozione dell'inagibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie al rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati ovvero di riapertura delle attività economiche e previa rendicontazione finale attraverso apposita attestazione del responsabile del procedimento.
2. Le eventuali economie derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori rientreranno nella disponibilità dei "Responsabili" delle iniziative finalizzate al definitivo subentro delle Regioni Basilicata e Calabria nel coordinamento degli interventi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 7, delle OO.C.D.P.C. 98/2013 e n. 82/2013 e potranno essere utilizzate per eventuali ulteriori esigenze.


## **Art. 7**

### **Specifiche disposizioni regionali in merito a situazioni particolari**


1. Casi specifici relativi all'esecuzione di interventi di recupero funzionale, eventuale acquisizione degli edifici e riqualificazione urbana strettamente connessa con gli interventi di cui all'art. 1, nonché indicazioni e specifiche modalità operative circa l'iter di presentazione dei progetti dovute ad eventuali peculiarità legislative di ambito regionale, saranno contenute nella Delibera di Giunta Regionale di recepimento del presente documento.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 11.11.2015  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

